

47269/05

M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 04/11/2005

SENTENZA

N. 01180 /2005

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. VITALONE CLAUDIO	PRESIDENTE	
1.Dott.DE MAIO GUIDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.SQUASSONI CLAUDIA	"	N. 025435/2005
3.Dott.FIALE ALDO	"	
4.Dott.SARNO GIULIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) ZUFFELLATO OSVALDO

N. IL 18/01/1946

avverso ORDINANZA del 17/05/2005

TRIB. LIBERTÀ di VICENZA

sentita la relazione fatta dal Consigliere
SARNO GIULIO

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. *Vittorio Helou*

rigetto del ricorso.

Zuffellato Osvaldo, legale rappresentante di B.S.Z. SpA, propone ricorso per cassazione in relazione alla ordinanza del Tribunale di Vicenza del 17 maggio 2005 con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame avverso il decreto in data 22.04.05, con cui il P.M. ha convalidato il sequestro probatorio, eseguito d'iniziativa dalla p.g., di 350 metri cubi di rifiuti - tagli di pellame finito - e della relativa area di stoccaggio, depositati all'interno di un capannone in uso alla B.S.Z. spa, per i reati di cui all'art. 51, commi 1, 2 e 3 del D. L.vo 22/97, commessi in Montebello Vicentino, fino al 21.04.05.

Il ricorrente eccepisce:

1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 51, comma 1, D.l.vo 22/97, art. 6 co. 1, lett. a), art. 14 D.L. 138/2002, convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178, nonché per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cpp.;

2) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 355 e 253 cpp, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co. 1 lett. c) ed e) cpp.

Con il primo motivo il ricorrente rileva che i ritagli di pelle non possono essere considerati rifiuti in base a quanto dispone l'art. 6, comma 1, lett. a) dall'art. 14 legge 8 agosto 2002 nr. 178 e che erroneamente sarebbe stato ritenuto dal Tribunale che la B.S.Z. SpA aveva svolto nell'occasione un'attività di riutilizzo o recupero di rifiuti non autorizzata, in quanto la B.S.Z. si limitava ad acquistare da alcune ditte dei "ritagli di pelle" e a rivendere gli stessi ad altre ditte che li utilizzavano nel mercato dell'abbigliamento per realizzare inserti in pelle o piccoli manufatti in pelle.

La B.S.Z, inoltre, secondo il ricorrente, non svolgerebbe alcuna delle attività di recupero elencate nell'allegato C posto che i ritagli in esame sarebbero immessi in altro ciclo produttivo e di consumo conservando uno standard commerciale, senza alcun preventivo trattamento, e senza alcun pregiudizio per l'ambiente.

Con il secondo motivo evidenzia, invece, che le cose in sequestro non risultano necessari all'accertamento dei fatti in quanto non presentano alcuna utilità probatoria, essendo stata già accertata la qualità e quantità dei prodotti in sequestro.

Quanto alle modalità di esecuzione del reato, le stesse non richiederebbero, secondo il ricorrente, accertamenti ulteriori rispetto alla acquisizione, già avvenuta, dei documenti fiscali che hanno accompagnato tutte le operazioni commerciali della BSZ SpA.

Sono successivamente pervenuti a questa Corte, ai sensi dell'art. 611 cpp, motivi di ricorso nuovi, nei quali si sottolinea la riconosciuta compatibilità dell'art. 14 D.L. 138/2002 con l'ordinamento comunitario; che la stessa Corte di Giustizia ha escluso dalla nozione di rifiuto di cui alla direttiva 75/442 beni, sostanze e materiali che il detentore intenda sfruttare o commercializzare a condizioni favorevoli, senza trasformazioni preliminari; che anche la Corte di Cassazione ha escluso in alcuni casi per i sottoprodotti l'applicazione del decreto Ronchi ed, infine, che l'operazione di

utilizzo diretto di un rifiuto va tenuta distinta sul piano concettuale da quella del suo recupero e non rientra neanche in quella di gestione di cui alla lettera d) dell'art. 6 citato.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Rileva anzitutto il Collegio che, benché il provvedimento di convalida del sequestro avesse più ampio oggetto ditalchè la contestazione riguardava la violazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 51 D.Lvo 22/97, il ricorso, contenente anche l'esplicita richiesta di restituzione dei beni sequestrati, è, in realtà, finalizzato a sindacare unicamente la legittimità del sequestro (e della successiva convalida) del pellame.

E solo su questo punto il Collegio è chiamato, dunque, ad interloquire.

Vanno, inoltre evidenziati, sempre in via preliminare, i limiti del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro probatorio. Esso è, infatti, proponibile solo per violazione di legge. Ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 24250 del 04/04/2003 Rv. 225578).

Inoltre, in materia di sequestro probatorio la verifica, da parte del Tribunale del riesame e della Cassazione, delle condizioni di legittimità del decreto che lo ha disposto non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato oggetto dell'investigazione, ma deve limitarsi al controllo, nei limiti del *devolutum*, della compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, con valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità del fatto (Sez. 2, Ordinanza n. 26457 del 22/06/2005 Cc. Rv. 231959).

Ciò premesso, venendo al merito della questione sollevata sembra opportuno procedere ad alcune puntualizzazioni.

Il tribunale motiva il provvedimento di rigetto affermando che il riutilizzo o recupero di rifiuti (come sono nel caso in esame i ritagli di pelle, derivanti dalle lavorazioni primarie effettuate da altre imprese) costituisce comunque un'attività di gestione di rifiuti, ai sensi dell'allegato C del D. L.vo 22/92, come tale soggetta ad autorizzazione amministrativa, anche se la società che li acquista (nella fattispecie, la B.S.Z.) li utilizza come materia prima.

La decisione impugnata, dunque, rigetta il gravame già sul presupposto dell'applicabilità della disposizione dell'art. 14 D.L. 138/2002, a lungo richiamata, come visto, nei motivi di ricorso.

Ed, invero, l'art. 14 esclude dalla nozione di rifiuto beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo solo se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo ciclo produttivo o di consumo, dopo avere subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna

operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22/97.

Il ricorrente contesta in fatto quest'ultima affermazione ma, prima ancora, contesta che nella specie il materiale in sequestro possa essere in astratto considerato "rifiuto".

E, ciò, sotto un duplice profilo.

Sostiene, infatti, che ai sensi dell'art. 14 citato, la riutilizzazione del materiale sequestrato in altri cicli di produzione, ne faccia escludere la natura di rifiuto ed, inoltre, che lo stesso sarebbe, in realtà, un sottoprodotto della lavorazione principale, in quanto tale autonomamente commerciabile e, quindi, anche sotto tale profilo, non qualificabile come rifiuto.

Al riguardo ritiene il Collegio anzitutto opportuno puntualizzare che il punto 4.00.00 del Codice CER espressamente fa riferimento ai rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, ricomprendendo, tra l'altro, al punto 4.01.08, cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli polveri di lucidatura) contenenti cromo; al punto 4.01.09, rifiuti delle operazioni di confezionamento e rifinitura ed, al punto 4.01.99, rifiuti non specificati altrimenti.

Inoltre, la qualifica di sottoprodotto dei ritagli di pellame in sequestro non può essere semplicemente affermata ma va in concreto dimostrata.

Trattandosi, infatti, di scarti che sopravvivono al procedimento originario di lavorazione, essi normalmente costituiscono un prodotto che, per rifarsi alle definizioni della Corte di Giustizia Europea, non è stato ricercato in quanto tale al fine di un utilizzo ulteriore (sentenza ARCO Chemie Nederland e a.) e, pertanto, essi sembrano piuttosto inquadrabili, in via di principio, nella categoria dei residui di produzione o di consumo. Ciò posto, con riferimento alla prima questione, rileva il Collegio che la Corte di Giustizia - Seconda Sezione - in data 11 novembre 2004, nel procedimento C-457/02, ha ritenuto che l'interpretazione risultante dall'art. 14 del decreto legge n. 138/02, secondo la quale, affinché un residuo di produzione o di consumo sia sottratto alla qualifica come rifiuto, sarebbe sufficiente che esso sia o possa essere riutilizzato in qualunque ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato II B della direttiva 75/442, si risolve manifestamente nel sottrarre indebitamente alla qualifica come rifiuto residui di produzione o di consumo che invece corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442.

Ed appare evidente che di tale decisione si debba senz'altro tenere conto in chiave interpretativa come più volte affermato da questa Corte (ex multis, Sez. 3, *Sentenza n. 17656 del 15/01/2003 Rv. 224716*) con motivazioni che si devono intendere in questa sede richiamate.

In relazione, poi, al problema posto dal ricorrente relativo alla configurabilità della nozione di rifiuto in presenza di materiale avente comunque valore commerciale, si deve precisare quanto segue.

Questa Corte ha più volte affermato, richiamando anche gli indirizzi assunti su punto dalla Corte di Giustizia, che la nozione di rifiuto non può essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica.

Si richiamano, in quanto pienamente condivise, al riguardo le motivazioni da ultimo adottate da Sez. 3, *Sentenza n. 31011 del 18/06/2002 Rv. 222390*.

In esse si ribadisce, ancora una volta, che nella "categoria dei rifiuti .. rientrano .. quelle sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico, sicché "abbandonato o destinato all'abbandono" va inteso non nel senso civilistico di *res nullius* o di *res derelicta*, disponibili all'apprensione di chiunque, sibbene di sostanza od oggetto ormai inservibile alla sua funzione originaria, dismesso o destinato ad essere dismesso da chi lo detiene"; e si rileva anche "che tale impostazione oggettiva questa Corte ha mantenuto pure quando il legislatore con una serie di decreti-legge reiterati e mai convertiti aveva introdotto la categoria dei "residui" cioè di rifiuti riutilizzabili, richiedendo sempre "la destinazione attuale, effettiva ed oggettiva al reimpiego produttivo, non essendo sufficiente una mera idoneità materiale al riutilizzo".

Quanto ai più recenti orientamenti assunti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, si deve rilevare come la stessa, anche nella decisione da ultimo adottata il 14.11.2004, nel procedimento C-457/02, avente ad oggetto specificamente una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, in merito all'applicazione dell'art. 14 citato, ha operato alcune precisazioni importanti.

Ed, invero, sul presupposto, già peraltro affermato in altre decisioni, secondo il quale la questione di stabilire se una determinata sostanza sia un rifiuto deve essere risolta alla luce del complesso delle circostanze emergenti, tenendo conto della finalità della direttiva 75/442 ed in modo da non pregiudicarne l'efficacia (sentenza ARCO Chemie Nederland e a., cit., punti 73, 88 e 97), dopo avere distinto tra residuo di produzione e sottoprodotto derivante dalla lavorazione del prodotto principale, ammette, limitatamente ai sottoprodotti, che essi possano essere oggetto di autonoma commercializzazione e, pertanto, rimanere esclusi dalla nozione di rifiuto.

Senonchè, sottolinea la Corte di Giustizia, vi è l'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuti, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura; ed il ricorso alla argomentazione, relativa ai sottoprodotti, dev'essere circoscritto, quindi, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione, e avvenga nel corso del processo di produzione (sentenza Palin Granit, cit., punto 36).

Ed aggiunge anche, circostanza anch'essa rilevante in questa sede, che quest'ultima analisi non è valida, invece, per quanto riguarda i residui di consumo, che non possono essere considerati «sottoprodotti» di un processo di fabbricazione o di estrazione idonei ad essere riutilizzati nel corso del processo produttivo; e che, pertanto, nel caso in cui

essi siano utilizzati in altro procedimento produttivo, sono, invece, da considerare rifiuti finché non costituiscano prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati.

Peraltro, come più volte affermato da questa Corte, l'accertamento della natura di un oggetto come rifiuto costituisce una "*quaestio facti*" demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici. (Sez. 3, Sentenza n. 31011 del 18/06/2002 Rv. 222390; Sez. 3, n. 7567, 27/6/1992, RV 190923).

Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso.

Il tribunale motiva, infatti anche in relazione alla sussistenza del "*periculum*" correttamente individuando ed elencando le esigenze probatorie.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM


La Corte Suprema di Cassazione

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 4.11.2005

Il Giudice estensore

IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE CI
Paolo Mensurati

